

DLM



I N G E G N E R I A



INFORMATIVA CAMPAGNA ADEGUAMENTI NORMATIVI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO

AUTOFINANZIAMENTO FONDI LEGGE EUROPEA Nr. 388/2000

CONSULENZA GRATUITA

Dal 01/06/2013 tutte le aziende, dopo 5 anni di proroghe, sono soggette alle prescrizioni del **D.Lgs. 81/08** il Testo Unico Sulla Sicurezza nei Posti di Lavoro, pertanto tutti i Datori di Lavoro dovranno valutare/rivalutare la loro posizione su tutti gli aspetti legati alla sicurezza del proprio ambiente di lavoro.

Il decreto infatti prescrive che occorre effettuare la valutazione di tutti i Rischi Presenti nell'azienda e per fare ciò devono essere presi in considerazione una serie di aspetti che sono soggetti anche ad altre leggi di settore. Questi aspetti riguardano gli ambienti di lavoro (Spazi geometrici, servizi, illuminazione ecc...), le attrezzature di lavoro e gli impianti.

La **CAMPAGNA ADEGUATI/RIADEGUATI** mira a favorire tutti i Datori di lavoro ad adempiere a tutte le normative che riguardano gli ambienti di lavoro.

Con la nostra Consulenza si avrà la possibilità di avere un **REFERENTE UNICO** per redigere, aggiornare e verificare tutti i documenti riguardanti:

- Sicurezza sui posti di Lavoro D.Lgs. 81/08 ;
- Igiene alimentare H.A.C.C.P. ;
- Sicurezza Antincendio;
- Attestati di formazione Validi per legge;
- Certificazioni-dichiarazioni-verifiche obbligatorie per legge su impianti e attrezzature di lavoro.

Aderendo alla Campagna avrai una CONSULENZA GRATUITA e la Possibilità di AUTOFINANZIARTI usufruendo di una Legge Europea che consente di contenere i costi di intervento (minimo -30% Rispetto al Prezzo medio di Mercato) ...

QUESTA E' UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE IL CUI FINE NON E' QUELLO DI VENDERTI UN PRODOTTO O SERVIZIO MA E' QUELLO DI OFFRIRTI IN FUTURO TUTTI I NOSTRI MOLTEPLICI SERVIZI, AL FINE DI STABILIRE UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON LA TUA AZIENDA COSTANTE E DURATURO NEL TEMPO....

Se vuoi tutelarti e sapere se sei in regola o meno...Se non vuoi scendere a "compromessi"... Se vuoi gestire la tua attività nel rispetto della legge...

**CONTATTACI SENZA IMPEGNO PER AVERE UN VANTAGGIOSO
"PACCHETTO DI ADEGUAMENTO" PERSONALIZZATO !!!**

HAI DIPENDENTI E VUOI CAPIRE SE HAI BISOGNO DEL NOSTRO SUPPORTO? COMPILA LA SEGUENTE SCHEDA :

1. HAI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) ? SI NO
2. HAI FATTO FREQUENTARE AI TUOI DIPENDENTI CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO ? SI NO
3. HAI DEGLI ATTESTATI VALIDI PER LEGGE SUI CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO? SI NO
4. SE HAI DEGLI ATTESTATI DI FORMAZIONE E IL D.V.R. LI HAI MAI AGGIORNATI NEGLI ANNI COME PRESCITTO DALLA LEGGE ? SI NO
5. HAI ALL'INTERNO DELLA TUA STRUTTURA ESTINTORI, CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO , SEGNALETICA DI SICUREZZA? SI NO
6. HAI LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI INSTALLATI NELLA TUA STRUTTURA? SI NO
7. HAI MAI FATTO VERIFICARE DA UN ORGANISMO ABILITATO IL TUO IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA? SI NO
8. SE SEI UNA AZIENDA CHE MANIPOLA ALIMENTI :
HAI IL PIANO DI CONTROLLO PER L'H.A.C.C.P.? SI NO
HAI FATTO FARE AL TUO PERSONALE CORSI DI FORMAZIONE PER L'H.A.C.C.P ? SI NO
HAI FATTO ESEGUIRE ANALISI SU CAMPIONI/TAMPONI DA LABORATORI QUALIFICATI ? SI NO
TIENI AGGIORNATI IL PIANO DI CONTROLLO PER L'H.A.C.C.P. E GLI ATTESTATI DI FORMAZIONE ? SI NO



Se hai risposto no ad alcune di queste domande contattaci senza impegno avrai una Consulenza Gratuita!!!

Nelle pagine seguenti Inoltre potrai capire a che sanzioni vai incontro...

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEI POSTI DI LAVORO Art. 55 D.lgs 81/08

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO (D.lgs. 81/08 art. 17,18, 28, 29,34)

OBLIGHI	SANZIONI
Mancata Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2'500 a 6'400 €
Mancata Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, o nel caso in cui il datore di lavoro non svolga direttamente il servizio di RSPP frequentando appositi corsi di formazione.	
Incompleta compilazione del DVR (con misure adottate, DPI, programma, responsabili dell'adeguamento), o mancata consultazione del RLS .	Ammenda da 2'000 a 4'000 €
Mancato aggiornamento del DVR (entro 30 gg.) in caso di modifiche produttive, infortuni significativi, richiesta del medico competente, adeguamento tecnologico.	
Incompleta compilazione del DVR . Documento mancante dei criteri di valutazione, o mancata individuazione delle mansioni che richiedono capacità, esperienza e formazione.	Ammenda da 1'000 a 2'000 €
Mancata consegna al RLS del documento di valutazione dei rischi (da consultare solo in azienda) e dei dati relativi agli infortuni .	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4'000 €
Mancata designazione degli addetti alla Prev. incendi e Primo soccorso	
Mancata formazione e informazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, a gli incaricati per la Prev. incendi e Primo soccorso e all' RLS.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1'200 a 5'200 €

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

SANZIONI PER MANCATO AUTOCONTROLLO H.A.C.C.P.

Il D.lgs. 81/08 al suo interno fa riferimento a tutte le questioni relative all'igiene. Inoltre il **Decreto Legislativo 193/2007 (Pacchetto Igiene)**, impone **L'obbligo di applicare la metodologia H.A.C.C.P.** a tutti gli operatori del settore alimentare che devono:

- **dimostrare** di avere attivato la procedura di autocontrollo, secondo le modalità richieste dall'autorità competente, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'impresa alimentare;
- **garantire** che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure siano costantemente aggiornati (Compresi attestati di formazione);
- **conservare** ogni altro documento e registrazione per un periodo adeguato; Si ribadisce pertanto che, in ogni caso, le imprese alimentari (bar, ristoranti, pizzerie, esercizi commerciali, panifici, macellerie, pasticcerie, gelaterie, laboratori di produzione, ecc.), restano comunque soggette all'obbligo di adottare e mantenere un sistema di autocontrollo igienicosanitario;
- **HACCP** - per garantire la salubrità dei prodotti alimentari nell'ambito della loro attività di produzione, trasformazione, conservazione, somministrazione e vendita di tali prodotti.

Di seguito vengono riportate alcune delle sanzioni previste:

- **Mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene** (requisiti strutturali):

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La sanzione viene irrogata immediatamente in quanto non è più previsto un termine di prescrizione per l'adempimento (che in passato era di 120 giorni).

- **Omessa predisposizione di procedure di autocontrollo igienico sanitario basate sui principi HACCP** (quali ad esempio la mancanza del piano di autocontrollo HACCP):

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. La sanzione viene irrogata immediatamente in quanto non è più previsto un termine di prescrizione per l'adempimento (che in passato era di 120 giorni).

- **Mancata o non corretta applicazione del piano HACCP o delle relative procedure):**

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. La sanzione viene irrogata immediatamente in quanto non è più previsto un termine di prescrizione per l'adempimento (che in passato era di 120 giorni).

- **Mancata notifica (ovvero presentazione della dia semplice o differita) all'autorità competente di ogni stabilimento (locale, laboratorio, negozio, pubblico esercizio) che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti:**

Sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000.

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

SANZIONI PER MANCATE VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI

Le sanzioni sono **previste sempre nel D.Lgs. 81/08 e nelle successive modifiche del DLgs 106/09**. Le sanzioni sono sia penali che amministrative, a seconda della gravità e dell'entità del reato.

Sanzioni amministrative

Questo tipo di sanzione viene applicato quando non viene effettuata la manutenzione periodica su impianti di messa a terra, impianti di protezione scariche atmosferiche e impianti elettrici in zone con pericolo esplosione. Le sanzioni amministrative intervengono anche nel caso in cui ci sia un'ispezione e non si posseggono i verbali delle verifiche effettuate. Nello specifico in entrambi i casi è prevista una sanzione pecuniaria **tra 500€ e 1800€**.

Sanzioni penali

Le sanzioni penali sono previste in caso di:

- mancata verifica degli impianti di messa a terra;
- mancata valutazione del rischio fulminazione;
- mancata redazione del documento per il calcolo delle zone con pericolo esplosione;
- mancanza di protezione dal rischio contatto;
- mancanza di protezioni dalle sovratensioni.

Sono stati previsti **l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda tra 2500€ e 6400€** in caso di mancata valutazione del rischio fulminazione, mancata verifica degli impianti di messa a terra nelle zone a rischio esplosione. Mentre è previsto **l'arresto tra 2 e 4 mesi o un'ammenda tra 1000€ e 4800€** in caso di mancata protezione dal rischio contatto; in caso di mancata verifica degli impianti di messa a terra; mancata verifica degli impianti di protezione dai fulmini; non è stata programmata la manutenzione dell'impianto.

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

CONSIDERAZIONI FINALI SULLE SANZIONI PREVISTE PER I MANCATI ADEMPIMENTI NORMATIVI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

LE SANZIONI RIGUARDANO ANCHE : ESTINTORI, CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO, IMPIANTI, PREVENZIONE INCENDI, CENTRALI TERMICHE, ATTREZZATURE DI LAVORO ecc....

IL SENSO DEL DECRETO 81/08 E':

“QUESTO E' TUTTO CIO' CHE DOVRESTI FARE PER ESSERE IN REGOLA E SOPRATTUTTO PER LIMITARE EVENTUALI PROBLEMI AGLI UTENTI DELLA TUA STRUTTURA, ALLA TUA IMPRESA E AL PERSONALE CHE OPERA AL SUO INTERNO.”

NOTA BENE: Per "AMBIENTI DI LAVORO", si intendono tutti i luoghi in cui è presente un lavoratore subordinato dove (art. 3 del DPR 547/55) per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...

Occorre pertanto comunque GARANTIRE L'INCOLUMITÀ DI COLORO CHE SONO CHIAMATI A VARIO TITOLO A PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA (ditta per la manutenzione degli impianti, ditta delle pulizie, etc) presso un luogo in cui siano presenti dei rischi...

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

E DETTAGLI DELLA NOSTRA PROPOSTA

Con il Decreto Interministeriale del **30 Novembre 2012** sono state recepite le **PROCEDURE STANDARDIZZATE** per l'effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29 comma 5 del D.Lgs. n° 81 del 2008). Pertanto, **a partire dal 01/06/2013, l'autocertificazione deve essere sostituita almeno con un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) redatto con procedure Standardizzate o ordinarie. Il Datore di lavoro di aziende al di sotto dei 10 dipendenti, a partire dal 01/06/2013, nella redazione del DVR dovrà affrontare/riaffrontare tutti gli aspetti legati a tale valutazione e anche i seguenti adempimenti:**

- ✓ **Nomina e formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, carica che può ricoprire anche di persona in alcuni casi (art. 34 D.Lgs. 81/08);
- ✓ **Nomina e formazione degli addetti alla lotta Antincendio e alla Gestione delle Emergenze**, carica che può ricoprire anche di persona in alcuni casi (art. 46 D.Lgs. 81/08);
- ✓ **Nomina e formazione degli addetti al Primo Soccorso Aziendale**, carica che può ricoprire anche di persona in alcuni casi (art. 47 D.Lgs. 81/08);
- ✓ **Nomina e Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/08);**
- ✓ **Formazione generale e specifica dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08);**
- ✓ **Nomina del Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria**, ove previsto.

IL D.Lgs. 81/08 prescrive inoltre che, oltre alla formazione del personale l'azienda sia in regola anche con altri adempimenti. In particolare, **nella valutazione dei rischi e nella stesura del DVR**, devono essere presi in considerazione una serie di aspetti che sono soggetti anche ad **altre leggi di settore**. Tutti questi aspetti riguardano gli **ambienti di lavoro** (spazi geometrici, servizi, igiene, scale, illuminazione, microclima ecc), **le attrezzature utilizzate e gli impianti**. In merito a questi ultimi, ad esempio, nel DVR dovranno essere considerati i seguenti temi:

- gli impianti elettrici, meccanici e speciali dovranno avere una **dichiarazione di conformità** come prescritto dal **DM 37/08 Ex legge 46/90**;
- **l'impianto di terra (Titolo III Capo III art. 80-86 del D.Lgs. 81/08)** dovrà essere presente, denunciato all'INAIL e **sottoposto a verifiche periodiche**, come prescritto anche dal **DPR 462/01**, ogni 2 o 5 anni a seconda del tipo di attività. Tali verifiche dovranno essere svolte solo da **organismi certificati** e la verifica non potrà essere eseguita da tecnici, anche se abilitati o installatori;
- dovrà eseguire una **valutazione del rischio scariche atmosferiche (art. 84 D.LGS. 81)** e, qualora vi fosse la necessità in base all'esito di tale valutazione, dovrà provvedere all'installazione di sistemi di protezione e a regolare verifica come prescritto anche dal **DPR 462/01**.

Nel quadro normativo nazionale su tutti questi aspetti si è sempre lasciato spazio ad interpretazioni, rinvii, stesure e successive abrogazioni di leggi e tutto ciò rende la vita difficile soprattutto agli imprenditori che sono poi coloro su cui gravano tutte le responsabilità. Tali questioni dovrebbero essere affrontate in maniera seria prima dell'inizio dell'attività imprenditoriale, soprattutto per le piccole attività, ma spesso capita che l'imprenditore non venga informato su tutti questi adempimenti.

Tutta questa superficialità anche da parte dello Stato, a ns parere, non fa altro che alimentare l'illegalità, il malaffare e la corruzione.

I PUNTI DI FORZA DELLA LA NOSTRA PROPOSTA DI ADEGUAMENTO

- 1. Possiamo essere un **Referente unico** per tutto grazie alla ns Struttura composta da **Professionisti ed esperti del Settore**;*
- 2. Avrai una **Consulenza Gratuita** per tutte queste questioni;*
- 3. Avrai la Possibilità di **Risparmiare e Autofinanziarti** questi interventi.*

DETTAGLI SULLA NS PROPOSTA DI AUTOFINANZIAMENTO

Con la nostra Società, la DLM Ingegneria S.r.l., è possibile farsi **finanziare in parte i costi sostenuti** per la formazione e per tutti i documenti ad essa correlati. Grazie ad un Legge Europea infatti, (Legge n°388/2000 modificata dall'art. 48 della Legge 289/2002) tutte le imprese hanno la possibilità di aderire a dei **Fondi Interprofessionali Parastatali** per la formazione del Personale e di tutte le risorse umane impiegate in azienda, compresi dirigenti e datori di lavoro. **La Legge prevede infatti la possibilità che venga destinato lo 0,3 % del monte contributivo obbligatorio versato all'INPS a tali fondi interprofessionali gestiti dal Ministero del Lavoro. Questo versamento non inciderà sui contributi pensionistici dei lavoratori e non è un costo ulteriore per l'azienda, poiché tali risorse vengono già versate obbligatoriamente dalle aziende all'Inps.** L'accesso al fondo inoltre potrà essere sfruttato negli anni non solo relativamente a tutte le tematiche sulla sicurezza e l'H.a.c.c.p. ma anche per altre iniziative riguardanti la propria attività, come particolari corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento, apprendistato, ecc.... . L'impresa sarà inoltre libera di decidere di interrompere l'erogazione ai fondi e destinare nuovamente tali risorse all'INPS o ad altri fondi, senza particolari vincoli.



***SAREMO LIETI DI FORNIRTI UN
SUPPORTO CONTATTACI PER UNA
CONSULENZA GRATUITA***

DLM Ingegneria S.r.l.

Centro di Formazione Territoriale A.n.f.o.s.

Sede Operativa: Via Prenestina 246, 00177 - Roma

P.IVA e C.F. : 11728451003

Infoline: (+39) 327 0593071

e-mail: info@dlmingegneria.it

www.dlmingegneria.it